

REGOLAZIONE NEL SETTORE DEL GAS • Settoriale

di concessione, di cui all'art. 60 della RTDG, per le imprese distributrici che hanno presentato istanza e fornito idonea documentazione.

Con la delibera 24 marzo 2020, 83/2020/R/gas, sono state rideterminate le tariffe di riferimento definitive per gli anni dal 2009 al 2018 per la società 2i Rete Gas, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 28 maggio 2019, n. 3475, di annullamento delle delibere dell'Autorità 4 novembre 2016, 626/2016/R/gas, e 20 luglio 2017, 541/2017/R/gas.

Con la delibera 1° aprile 2020, 106/2020/R/gas, sono state rideterminate le tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni 2009-2018, sulla base delle richieste di rettifica di dati pervenute entro il 15 febbraio 2020.

Con la delibera 1° aprile 2020, 107/2020/R/gas, sono state approvate le tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2019, sulla base di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, della RTDG 2014-2019, considerando le richieste di rettifica di dati presentate entro il 15 febbraio 2020. Con il medesimo provvedimento è stato altresì sanato un errore materiale riscontrato nella RTDG.

Con la delibera 14 aprile 2020, 127/2020/R/gas, sono state approvate le tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2020, sulla base di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, della RTDG, sempre tenendo conto delle richieste di rettifica di dati presentate entro il 15 febbraio 2020.

Con la delibera 14 aprile 2020, 128/2020/R/gas, è stata modificata la definizione di ambito di gas diversi di cui all'art. 1, comma 1, della RTDG, prevedendo che tali ambiti siano determinati anche tenendo conto del tipo di gas distribuito; con il medesimo provvedimento, in coerenza con la modifica introdotta alla RTDG, sono state rideterminate alcune opzioni per gas diversi approvate con la già citata delibera 571/2019/R/gas.

Con la delibera 7 luglio 2020, 258/2020/R/gas, sono stati rideterminati i costi operativi riconosciuti per il servizio di misura del gas naturale, relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, per gli anni 2014-2016, della società Toscana Energia, a seguito della presentazione dell'istanza di riesame da parte dell'impresa distributrice.

Con la delibera 21 luglio 2020, 276/2020/R/gas, sono stati determinati e revocati gli importi di alcuni canoni di concessione.

Con la delibera 21 luglio 2020, 277/2020/R/gas, sono state rideterminate le tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni dal 2014 al 2017 per la località Lucca-Ponte a Moriano dell'impresa distributrice GESAM Reti, a seguito dell'istanza di riesame presentata dalla medesima società.

Con la delibera 28 luglio 2020, 289/2020/R/GAS, sono state approvate le tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni dal 2017 al 2019 e le tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020, considerando le istanze di rideterminazione tariffaria presentate da sei imprese distributrici; con la medesima delibera sono stati, inoltre, rideterminati gli acconti bimestrali di perequazione per l'anno 2020 nei confronti delle stesse imprese e corretti alcuni errori materiali presenti nella delibera 107/2020/R/gas.

CAPITOLO 4

Con la delibera 15 dicembre 2020, 544/2020/R/gas, sono state rideterminate le tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni dal 2009 al 2019, sulla base delle richieste di rettifica di dati pervenute entro il 15 settembre 2020. Sono state, inoltre, accolte due istanze di rideterminazione tariffaria con decorrenza a partire dalle tariffe di riferimento dell'anno 2019 e l'istanza di rideterminazione tariffaria d'ufficio presentata dall'impresa distributrice ButanGas con effetti a partire dalle opzioni per i gas diversi dell'anno 2020.

Con la delibera 29 dicembre 2020, 596/2020/R/gas, sono state approvate le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, di cui all'art. 42 della RTDG, le opzioni tariffarie per i gas diversi, di cui all'art. 70 della RTDG, e gli importi di perequazione bimestrale d'acconto relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'art. 47 della RTDG, per l'anno 2021. Con il medesimo provvedimento è stato anche fissato l'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione, di cui all'art. 60 della RTDG, per le imprese distributrici che hanno presentato istanza e fornito idonea documentazione.

In relazione a tematiche attinenti al riconoscimento dei costi per l'erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas:

- con il documento per la consultazione 4 agosto 2020, 312/2020/R/gas, l'Autorità, facendo seguito agli orientamenti iniziali presentati nell'ambito del documento per la consultazione 15 ottobre 2019, 410/2019/R/gas, e agli approfondimenti prospettati con la delibera 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, ha illustrato i propri orientamenti finali relativamente ai criteri di incentivazione delle aggregazioni tra imprese di distribuzione del gas naturale;
- con il documento per la consultazione 15 dicembre 2020, 545/2020/R/gas, l'Autorità, in attuazione del mandato di cui al punto 11 della citata delibera 570/2019/R/gas, ha illustrato i propri orientamenti riguardo ai criteri di dismissione a fini regolatori di misuratori tradizionali di classe fino a G6, sostituiti in attuazione delle direttive europee in materia e alle possibili modifiche alla RTDG, al fine di omogeneizzare i criteri di dismissione tra i misuratori di classe fino a G6 con quelli previsti per i misuratori di classe maggiore.

In relazione al riconoscimento dei costi operativi sostenuti, relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, l'Autorità ha proseguito l'attività di valutazione delle relative istanze (TEL e CON) presentate su base volontaria dalle imprese ai sensi dell'art. 29, comma 3, della RTDG 2014-2019.

Come già accennato, con riferimento agli anni 2014-2016, con la delibera 258/2020/R/gas, l'Autorità ha rideterminato i costi operativi riconosciuti per il servizio di misura del gas naturale, relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, della società Toscana Energia, a seguito dell'istanza di riesame da parte dell'impresa. In merito al riconoscimento tariffario dei costi operativi a consuntivo sostenuti negli anni 2017, 2018 e 2019, in coerenza con i criteri utilizzati per gli anni 2011-2016, con la determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (DIEU) 10 luglio 2020, 13/2020 sono state definite le modalità per la presentazione delle istanze ed è stata implementata una nuova raccolta TEL e CON per gli anni 2017-2019.

Con la delibera 22 dicembre 2020, 568/2020/R/gas, l'Autorità ha approvato gli importi dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori sostenuti dalle imprese che hanno presentato istanza TEL e CON per gli anni 2017 e 2018, nei limiti del tetto previsto dall'art. 29, comma 2, della RTDG 2014-2019. Con la stessa delibera l'Autorità ha, inoltre, fornito a CSEA gli elementi per il calcolo del costo sostenuto per i sistemi di telelettura/telegestione e i concentratori da sottoporre al tetto.

REGOLAZIONE NEL SETTORE DEL GAS • Settoriale

Servizio di misura sulle reti di distribuzione del gas

Con la delibera 1° dicembre 2020, 501/2020/R/gas, l'Autorità ha ritenuto opportuno differire di un anno le scadenze degli obblighi di messa in servizio dei misuratori del gas naturale, contenute nelle "Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi" (c.d. "Direttive *smart meter gas*", allegato A alla delibera 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas), tenuto conto delle difficoltà evidenziate dagli operatori in relazione all'emergenza provocata dalla pandemia di Covid-19.

Regolazione dell'accesso e dell'uso delle reti del gas degli impianti di produzione di biometano

A seguito della pubblicazione da parte dell'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) della specifica tecnica UNI/TS 11537:2019, l'Autorità, con la delibera 17 marzo 2020, 64/2020/R/gas, ha provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi in materia di specifiche di qualità del biometano per l'immissione nelle reti del gas naturale contenuti nell'art. 3.2 dell'allegato A alla delibera 29 gennaio 2019, 27/2019/R/gas. Nello specifico, i gestori di rete, ai fini della definizione e della pubblicazione delle specifiche di qualità, devono fare riferimento alle disposizioni vigenti di cui:

- al decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 maggio 2018 per quanto riguarda i componenti comuni al gas naturale;
- alla norma UNI EN 16726 per quanto riguarda i componenti comuni al gas naturale non previsti dal sopra citato decreto, a eccezione dell'idrogeno, come di seguito specificato;
- alla specifica tecnica UNI/TS 11537 per quanto riguarda i componenti idrogeno, cloro e fluoro;
- alla norma UNI EN 16723-1 per quanto riguarda i componenti specifici del biometano da immettere nelle reti del gas naturale.

Progetti pilota per l'ottimizzazione della gestione e l'utilizzo innovativo delle infrastrutture del gas

Con il documento per la consultazione 11 febbraio 2020, 39/2020/R/gas, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in relazione allo sviluppo di progetti pilota di carattere sperimentale finalizzati all'ottimizzazione della gestione e all'utilizzo innovativo delle infrastrutture di trasporto e distribuzione del gas esistenti, in relazione alle prospettive di transizione energetica e decarbonizzazione dell'economia.

Gli obiettivi generali dell'intervento, in coerenza con il Quadro strategico 2019-2021², consistono nel coadiuvare l'"Innovazione di sistema" – ai fini della decarbonizzazione del settore e del conseguimento dei connessi target ambientali – con un approccio tecnologicamente neutrale e intersettoriale che consenta di intercettare le opportunità rese disponibili dalle nuove tecnologie.

² Allegato A alla delibera 18 giugno 2019, 242/2019/A.

CAPITOLO 4

Le sperimentazioni dovrebbero permettere, inoltre, di evidenziare l'eventuale presenza di condizioni – in primo luogo regolatorie, ma anche tecniche, procedurali o normative – che possano costituire un vincolo o una barriera rispetto all'eventuale sviluppo di soluzioni efficienti, convergenti tra i settori del gas ed elettrico, anche nella prospettiva di un utilizzo efficiente dell'infrastruttura del gas a sostegno delle fonti rinnovabili nel settore elettrico e, in prospettiva, anche rispetto agli altri settori regolati dall'Autorità.

Gli obiettivi fondamentali che l'Autorità intende conseguire con le sperimentazioni sono in sintesi i seguenti:

- contribuire al conseguimento dei target ambientali di medio-lungo termine per il settore energetico;
- poter fornire indicazioni di carattere tecnologico, gestionale, normativo (ai diversi livelli) e regolatorio ai fini dell'ottimale operatività delle soluzioni individuate.

Il documento per la consultazione prospetta tre ambiti progettuali:

- metodi e strumenti per la gestione ottimizzata delle reti, quali le reti bi-direzionali (in particolare attraverso la realizzazione di cabine bi-REMI), modalità gestionali di utilizzo delle reti in funzione di accumulo (attraverso la gestione dinamica delle pressioni), metodi e strumenti per la riduzione delle perdite di gas dalle reti;
- utilizzi innovativi delle infrastrutture esistenti in relazione alla loro capacità di accogliere i gas rinnovabili, ivi compreso l'idrogeno, nonché applicazioni di *power-to-gas* e di *power-to-hydrogen* e attività connesse, quali quelle di cattura, sequestro e/o utilizzo dell'anidride carbonica;
- interventi di innovazione tecnologica/gestionale sulle reti, come metodi e strumenti finalizzati alla digitalizzazione delle reti e dei processi aziendali, nonché l'introduzione di tecnologie innovative o utilizzi innovativi di tecnologie esistenti.

In esito alla consultazione – dalla quale sono emerse indicazioni e posizioni talvolta assai eterogenee –, l'Autorità ha ritenuto di dover avviare una seconda consultazione, allo scopo di elaborare ulteriormente i propri orientamenti finali prima dell'assunzione delle delibere conclusive in materia di progetti pilota.

Piano comunitario di sviluppo delle reti

Investimenti nelle infrastrutture di rete e coerenza con il Piano di sviluppo comunitario

Valutazione dei Piani decennali di sviluppo della rete di trasporto e analisi costi/benefici

In data 7 maggio 2020 l'Autorità ha avviato la consultazione pubblica dei Piani di sviluppo della rete di trasporto di gas naturale per gli anni 2019 e 2020. Nell'ambito di tale consultazione, conclusasi in data 10 luglio 2020, sono state organizzate dall'impresa maggiore di trasporto, su mandato dell'Autorità, due sessioni pubbliche online di presentazione e confronto sui Piani: la prima, finalizzata prevalentemente alla presentazione dei più importanti interventi contenuti nei Piani e delle principali ipotesi di scenario assunte, svoltasi il 26 maggio 2020; la seconda, di risposta ai quesiti presentati dai soggetti interessati, tenutasi il 17 giugno 2020.

REGOLAZIONE NEL SETTORE DEL GAS • Settoriale

Con la delibera 15 dicembre 2020, 539/2020/R/gas, l'Autorità ha espresso la valutazione sui Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale relativi agli anni 2019 e 2020 e disposto alcune modifiche ai "Requisiti minimi per la predisposizione dei Piani decennali di sviluppo della rete di trasporto del gas e per l'analisi costi-benefici degli interventi" (di cui all'allegato A alla delibera 27 settembre 2018, 468/2018/R/gas), resi necessarie in relazione alle carenze informative riscontrate dall'analisi dei Piani e dei documenti a essi propedeutici.

In sede di valutazione, l'Autorità, con riferimento a singoli interventi di sviluppo, ha rilevato in particolare:

- l'insufficienza di elementi informativi o la mancata presentazione di analisi costi/benefici idonee a esprimere una valutazione completa relativamente ad alcuni interventi di sviluppo presentati dai gestori delle reti di trasporto e la necessità, pertanto, di proseguirne la valutazione nei prossimi Piani;
- nel caso di interventi di nuova metanizzazione, l'importanza di un adeguato coordinamento degli sviluppi di rete di trasporto e di distribuzione del gas, prevedendo la necessità che l'impresa di trasporto valuti gli sviluppi della rete necessari, tenendo conto delle condizioni minime di sviluppo delle reti di distribuzione previste dalla stazione appaltante, in modo da garantirne un'adeguata pianificazione, e programmi la relativa realizzazione in coordinamento con il distributore concessionario;
- la necessità di richiedere a Enura di riformulare, nei prossimi Piani, l'intervento di sviluppo della rete di trasporto in Sardegna, individuando la configurazione infrastrutturale e gestionale ottimale coerente con le previsioni normative introdotte dall'art. 60, comma 6, del decreto legge n. 76/2020, come convertito in legge, tenuto altresì conto degli indirizzi formulati dal Ministero dello sviluppo economico;
- l'opportunità di valutare positivamente i progetti di sviluppo delle centrali di compressione *dual fuel* di Malborghetto, Messina e Poggio Renatico previsti nel Piano di Snam, anche in ragione degli effetti sortiti in termini di maggiore efficienza dei costi di compressione e minore impatto ambientale rispetto a tecnologie tradizionali, avviando al contempo un procedimento allo scopo di individuare specifici meccanismi finalizzati a restituire agli utenti del servizio una quota parte degli eventuali ricavi derivanti dalla partecipazione del gestore al mercato dei servizi di dispacciamento (MSD);
- la possibilità di ricorrere a verifiche esterne indipendenti per le valutazioni degli interventi dei prossimi Piani di particolare rilevanza, o che presentino particolari criticità.

Gare per ambito di concessione del servizio di distribuzione

Provvedimenti in materia di gare

I principali provvedimenti adottati nel corso del 2020 in materia di gare per ambito di concessione hanno riguardato le attività di analisi svolte dall'Autorità ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, relative agli scostamenti tra valore di rimborso e RAB e alla documentazione di gara trasmessa dalle stazioni appaltanti.

In relazione alla prima attività, con le delibere 24 novembre 2020, 485/2020/R/gas, 1° dicembre 2020, 502/2020/R/gas, 503/2020/R/gas e 504/2020/R/gas, 15 dicembre 2020, 543/2020/R/gas, e 22 dicembre 2020, 571/2020/R/gas,

CAPITOLO 4

gas, l'Autorità ha espresso le proprie osservazioni inerenti ai valori di rimborso con scostamenti maggiori del 10% rispetto alla RAB, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, come modificato in ultimo dall'art. 1, comma 93, della legge 4 agosto 2017, n. 124, rispettivamente con riferimento ai Comuni dell'Atem (Ambito territoriale minimo) Biella, Roma 2 – Litorale Nord, Roma 4 – Litorale Sud e Castelli Romani, Pordenone, Torino 5 – Nord Est e Cuneo 1 – Nord Ovest.

Con riferimento, invece, all'attività di analisi della documentazione di gara, con le delibere 25 agosto 2020, 327/2020/R/gas, 9 dicembre 2020, 525/2020/R/gas, e 22 dicembre 2020, 572/2020/R/gas, l'Autorità ha espresso le proprie osservazioni in merito alla documentazione inviata, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del decreto interministeriale n. 226/2011, in relazione agli Atem Trieste, Prato e Rimini.

Con la determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (DIEU) 18 febbraio 2020, 2/2020, in attuazione delle previsioni di cui agli artt. 23, comma 1, e 27, comma 4, dell'allegato A alla delibera 27 dicembre 2017, 905/2017/R/gas, sono state definite le modalità di svolgimento delle verifiche a campione inerenti alla documentazione trasmessa dalle stazioni appaltanti nel corso del procedimento di valutazione degli scostamenti tra valore di rimborso e RAB.

In data 15 aprile 2020, in attuazione di quanto indicato nella determina del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione (DIUC) 25 luglio 2014, 13/2014, sono stati resi disponibili, previo accreditamento delle stazioni appaltanti, i dati definitivi relativi al valore degli asset risultante al 31 dicembre 2016, a seguito dell'emanazione delle delibere 26 novembre 2019, 486/2019/R/gas, 24 marzo 2020, 83/2020/R/gas, e 1° aprile 2020, 106/2020/R/gas, con le quali sono state rideterminate alcune tariffe di riferimento definitive per l'anno 2018.

Nella stessa data del 15 aprile 2020, e sempre in attuazione di quanto indicato nella menzionata determina 13/2014 della DIEU, sono stati resi disponibili, previo accreditamento delle stazioni appaltanti, i dati definitivi relativi al valore degli asset risultante al 31 dicembre 2017, a seguito dell'emanazione della delibera 1° aprile 2020, 107/2020/R/gas, con la quale sono state determinate le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019.

Ancora in attuazione di quanto indicato nella succitata determina, il 21 aprile 2020 sono stati resi disponibili, previo accreditamento delle stazioni appaltanti, i dati provvisori relativi al valore degli asset risultante al 31 dicembre 2018, a seguito dell'emanazione della delibera 14 aprile 2020, 127/2020/R/gas, con la quale sono state determinate le tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020.

I dati RAB vengono resi disponibili nei seguenti formati:

- modalità aggregata senza distinzione per soggetto proprietario, per le località appartenenti a ciascun ambito tariffario;
- quota parte di proprietà del gestore uscente soggetta a trasferimento a titolo oneroso, per le località appartenenti a ciascun ambito tariffario e per le quali il gestore uscente ha fornito tale dettaglio.

REGOLAZIONE NEL SETTORE DEL GAS • Settoriale

Iter di valutazione degli scostamenti VIR-RAB maggiori del 10%

Il procedimento di valutazione degli scostamenti VIR-RAB ha comportato e comporta tuttora un'intensa attività da parte degli Uffici dell'Autorità. Tale attività prevede la valutazione della corposa documentazione trasmessa dalle stazioni appaltanti all'Autorità tramite le apposite piattaforme informatiche VIR-RAB e la gestione della complessa attività istruttoria nella quale si inseriscono le interlocuzioni con le stazioni appaltanti.

Com'è noto, tale procedimento è propedeutico a quello di verifica dei bandi di gara, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto interministeriale n. 226/2011 e successive modifiche e integrazioni.

Nella tavola 4.1 sono elencate, sulla base dei dati aggiornati all'inizio di marzo 2021, le 70 stazioni appaltanti per le quali è in corso il procedimento di verifica degli scostamenti VIR-RAB maggiori del 10%, relativi ai Comuni ricadenti nel regime ordinario individuale per Comune (di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), dell'allegato A alla delibera 905/2017/R/gas) e nel regime semplificato individuale per Comune (di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del medesimo allegato). In totale, i Comuni soggetti a verifica da parte degli Uffici dell'Autorità sono stati circa 1.495. Di questi ultimi, circa 587 sono soggetti al regime semplificato individuale per Comune.

TAV. 4.1 Stazioni appaltanti per le quali è in corso il procedimento di verifica per scostamenti VIR-RAB maggiori del 10%

STAZIONE APPALTANTE	ATEM
Comunità montana Valle Camonica	Brescia 1 – Nord-Ovest
Provincia di Treviso	Treviso 2 – Nord
Comune di Reggio Emilia	Reggio nell'Emilia
Comune di Pinerolo	Torino 3 – Sud-Ovest
Comune di Alessandria	Alessandria 2 – Centro
Provincia di Udine	Udine 1 – Nord e Udine 3 – Sud
Comune di Foligno	Perugia 2 – Sud-Est
Comune di Novara	Novara 2 – Sud
Comune di Villafranca di Verona	Verona 2 – Pianure veronesi
Provincia di Como	Como 1 – Triangolo Lariano e Brianza comasca
Comune di Viterbo	Viterbo
Comune di Verona	Verona 1 – Città di Verona e Nord
Comune di Padova	Padova 1 – Città di Padova e Nord
Comune di Casale Monferrato	Alessandria 1 – Nord
Città metropolitana di Venezia	Venezia 2 – Entroterra e Veneto orientale
Comune di Pavia	Pavia 2 – Città e impianto di Pavia
Comune di Monza	Monza-Brianza 1 – Est
Comune di Pesaro	Pesaro-Urbino

(segue)

CAPITOLO 4

STAZIONE APPALTANTE	ATEM
Comune di Lissone	Monza e Brianza 2 – Ovest
Comune di Piacenza	Piacenza 1 – Ovest
Comune di Sondrio	Como 3 – Impianto di Cernobbio e Nord – Sondrio
Comune di Bologna	Bologna 1 – Città e impianto di Bologna e Bologna 2 – Provincia
Comune di Ravenna	Ravenna
Comune di Caserta	Caserta 1 – Sud-Est
Comune di Lucca	Lucca
Provincia di Cremona	Cremona 2 – Centro e Cremona 3 – Sud
Comune di Savona	Savona 2 – Nord-Est
Comune di Civitanova Marche	Macerata 2 – Nord-Est
Comune di Este	Padova 3 – Bassa Padovana
Comune di Cassano d'Adda	Milano 4 – Provincia Nord-Est
Comune di Dalmine	Bergamo 3 – Dintorni a ovest di Bergamo
Comune di Legnano	Milano 2 – Provincia Nord-Ovest
Comune di Cuneo	Cuneo 2 – Città di Cuneo e Sud
Comune di Firenze	Firenze 1 – Città e impianto di Firenze e Firenze 2 – Provincia
Comune di Voghera	Pavia 4 – Oltrepò Pavese
Comune di Verbania	Verbania-Cusio-Ossola
Comune di Vigevano	Pavia 1 – Lomellina Ovest
Comune di Potenza	Potenza 2 – Sud
Comune di Lovere	Bergamo 2 – Nord-Est
Comune di Treviglio	Bergamo 5 – Sud-Ovest
Comune di Lecco	Lecco 1 – Nord
Comune di Codogno	Lodi 2 – Sud
Pescara Energia	Pescara
Comune di Brindisi	Brindisi
Comune di Brescia	Brescia 3 – Città e impianto
Comune di Ferrara	Ferrara
Comune di Merate	Lecco 2 – Sud
Comune di Perugia	Perugia 1 – Città di Perugia e Nord-Ovest
Comune di Alba	Cuneo 3 – Nord-Est
Comune di Catanzaro	Catanzaro-Crotone
Comune di Venezia	Venezia 1 – Laguna veneta

(segue)

REGOLAZIONE NEL SETTORE DEL GAS • Settoriale

STAZIONE APPALTANTE	ATEM
Comune di Valdagno	Atem Vicenza 4 – Valli dell'Agno e del Chiampo
Comune di Oleggio	Atem Novara 1 – Nord
Comune di Romano di Lombardia	Atem Bergamo 6 – Sud-Est
Provincia di Trento	Atem Trento
Comune di Rozzano	Atem Milano 3 – Provincia Sud
Provincia di Vicenza	Atem Vicenza 2 – Nord-Est
Comune di Varese	Atem Varese 1 – Nord
Comune di Como	Atem Como 2 – Como e Olgiatese
Comune di Vicenza	Atem Vicenza 1 – Città di Vicenza e Sud-Est
Comune di Foggia	Atem Foggia 2 – Sud
ARPAE – Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna	Atem Modena 2 – Sud
Comune di Campobasso	Atem Campobasso
Comune di Taranto	Atem Taranto
Comune di Asti	Atem Asti
Comune di Vercelli	Atem Vercelli
Comune di Mantova	Atem Mantova 1 – Città di Mantova e Nord-Ovest
Comune di Bergamo	Atem Bergamo 4 – Bergamo e dintorni a Est
Comune di Arezzo	Atem Arezzo
Comune di Treviso	Atem Treviso 1 – Sud

Fonte: ARERA.

CAPITOLO

5

REGOLAZIONE NEL SERVIZIO IDRICO

SETTORIALE

CAPITOLO 5

Assetti locali e rapporti istituzionali

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel corso del 2020, ha proseguito l'attività di interlocuzione e collaborazione per il settore idrico con le istituzioni nazionali, regionali e locali, quali, in particolare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica), per quanto riguarda l'elaborazione e la condivisione dei dati tecnici ed economici, a disposizione dell'Autorità, utili all'implementazione dell'analisi economica dei piani di gestione delle acque (su cui si veda l'approfondimento al paragrafo "Rapporti con altre istituzioni ed enti" del Capitolo 2 del presente Volume), e gli enti di governo dell'ambito, per la raccolta, tra l'altro, delle informazioni funzionali al monitoraggio del processo di attuazione e consolidamento della *governance* degli assetti locali, nell'ambito dell'assiduo e proficuo rapporto già stabilmente in essere.

Monitoraggio e governance degli assetti locali

L'art. 172, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), prevede che, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (oggi Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA) presenti alle due Camere del Parlamento una Relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dallo stesso decreto legislativo n. 152/2006, in particolare a carico:

- delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito (EGA);
- degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato (SII);
- degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.

L'Autorità, a partire dal 2015, ha provveduto pertanto alla redazione di specifiche Relazioni semestrali presentate alle Camere; nel corso del 2020 sono state predisposte le Relazioni 30 giugno 2020, 250/2020/I/Idr, e 29 dicembre 2020, 607/2020/I/Idr, evidenziando sia i miglioramenti riscontrati nella riorganizzazione della governance di settore, sia i casi (caratterizzati dalla permanenza di alcuni profili di criticità e di inottemperanza alle disposizioni normative vigenti) in cui si rinvenivano ostacoli nel percorso volto alla razionalizzazione degli assetti del comparto e, più in generale, allo sfruttamento delle economie di scala a beneficio dell'utente idrico.

Nello specifico, dall'ultimo monitoraggio semestrale sugli assetti locali del servizio idrico integrato, emerge un quadro che può essere così sintetizzato:

- definitivo completamento dei percorsi di adesione degli enti locali ai relativi EGA in tutte le aree territoriali del Paese (nel 2015 si registravano criticità in nove regioni) e consolidamento nel processo di razionalizzazione del numero degli ATO, giunti a 62 (nel 2015 si contavano 71 ATO);
- necessità di perfezionare i percorsi avviati, e proseguiti con alcune difficoltà dovute all'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19, verso la piena operatività degli enti di governo dell'ambito, soprattutto nella Regione Molise, in cui il relativo processo di *institutional building* non ha registrato progressi nel corso degli ultimi anni;
- esigenza di prosecuzione del processo di razionalizzazione e consolidamento del panorama gestionale

REGOLAZIONE NEL SERVIZIO IDRICO • Settoriale

secondo le previsioni della normativa vigente, data la presenza diffusa (seppure in progressiva e costante diminuzione) di gestori cessati *ex lege* – in taluni casi interessati da procedure di affidamento già avviate dall'EGA – che attualmente eserciscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

In particolare, gli approfondimenti compiuti dall'Autorità in ordine alla costituzione degli enti di governo dell'ambito, e all'effettiva operatività degli stessi, hanno messo in luce – oltre ad alcune positive evoluzioni nei percorsi intrapresi – la permanenza di contesti potenzialmente critici, seppure con elementi di differenziazione, rinvenibili in particolare nel Mezzogiorno. Tali problematiche, collocandosi a monte delle attività regolatorie richieste, generano criticità in merito alla corretta redazione e all'aggiornamento degli atti necessari all'adozione delle scelte di programmazione e di gestione del SII. Nello specifico, a fronte di un'ampia area del Paese, collocata in prevalenza al Nord e al Centro, in cui la fruizione dei servizi, la realizzazione degli investimenti, l'attività legislativa regionale, i meccanismi decisori degli EGA e le capacità gestionali e di carattere industriale degli operatori appaiono in linea con il raggiungimento dei più elevati obiettivi del settore, persistono situazioni, principalmente nel Sud e nelle Isole, in cui si perpetuano rilevanti inefficienze (c.d. *water service divide*). Peraltro, il permanere di situazioni di mancato affidamento del servizio (tenuto conto anche dei rallentamenti di taluni iter procedurali causati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19) sembra rendere urgente l'azione di riforma complessiva volta al rafforzamento della *governance* della gestione del SII. Al riguardo, l'Autorità ha segnalato come una significativa opportunità possa essere rappresentata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR "Next Generation Italia" in via di definizione. Al di là della previsione di risorse, tra l'altro, per interventi tesi alla digitalizzazione e alla messa in sicurezza della rete idrica primaria e secondaria, alla riduzione delle dispersioni di acqua nelle reti di acquedotto, nonché al potenziamento dei sistemi di depurazione, combinando "innovazione tecnologica, transizione ecologica, miglioramento della qualità ambientale" e della resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici, viene ritenuta indispensabile "un'azione di riforma (...) [con l'obiettivo di affidare] il servizio a gestori efficienti nelle aree del Paese in cui questo non è ancora avvenuto". Alla luce delle carenze rilevate nell'ambito dell'attività di monitoraggio, sarebbero oltremodo funzionali ad accrescere l'entità e l'efficacia degli investimenti iniziative che superino i pur rilevanti profili meramente formali, per giungere a configurare situazioni gestionali dotate delle necessarie capacità organizzative e realizzative.

Interventi per la gestione dell'emergenza da Covid-19

A fronte dell'emergenza causata dalla pandemia di Covid-19, l'Autorità, sin dalle fasi iniziali, ha adottato prime risposte di natura operativa, volte ad assicurare i necessari adattamenti del quadro di regole in essere, rafforzando la tutela per gli utenti e salvaguardando l'operato dei gestori, avviando quindi un monitoraggio continuo dell'evoluzione della situazione, nella consapevolezza che la gestione dei servizi di pubblica utilità, che ha garantito la continuità di un servizio essenziale durante la fase più estrema di *lockdown*, è (e sarà) centrale per la successiva ripresa economica.

CAPITOLO 5

Misure per la mitigazione dei primi effetti dell'emergenza

Nell'eccezionale contesto emergenziale determinatosi a partire da marzo 2020 a seguito del diffondersi in Italia dell'epidemia di Covid-19, l'Autorità da subito è intervenuta, da un lato, con provvedimenti di semplificazione indirizzati agli operatori del servizio idrico integrato, coinvolti prioritariamente nell'erogazione di un servizio pubblico essenziale, e, dall'altro, con misure a tutela degli utenti al fine di contrastare o mitigare potenziali criticità indirettamente correlate alle misure adottate dal Governo per il contenimento della diffusione del contagio sul territorio nazionale, contemperando l'esigenza di salvaguardare la sostenibilità economico-finanziaria degli operatori con gli obiettivi generali di carattere sociale e di tutela degli interessi degli utenti.

Raccomandazioni per la garanzia dei servizi essenziali e interventi iniziali di semplificazione

L'epidemia di Covid-19 e le conseguenti misure di contrasto e contenimento all'espandersi del virus adottate dal Governo hanno inciso profondamente sul quadro normativo e regolatorio di riferimento. Di conseguenza, con il comunicato 11 marzo 2020, l'Autorità ha da subito sottolineato, agli operatori responsabili per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, tra cui il SII, la necessità di assegnare priorità assoluta alla salvaguardia della continuità e della disponibilità dei servizi in condizioni di sicurezza, raccomandando l'adozione di ogni prassi tesa a garantire la massima sicurezza e protezione dal rischio di contagio di tutto il personale. Nel medesimo comunicato, l'Autorità ha quindi coerentemente anticipato la volontà di *"introdurre con provvedimenti specifici espresse deroghe e sospensioni dei meccanismi di regolazione della qualità che risultassero interferenti, nelle attuali condizioni di emergenza"*, con l'obiettivo prioritario di *"garanzia della continuità e disponibilità dei servizi in condizioni di sicurezza"*.

Pertanto, al fine di assicurare un ordinato recepimento del processo di regolazione e dei relativi adempimenti da parte dei soggetti coinvolti, garantendo al contempo la massima sicurezza a tutti coloro che sono chiamati a partecipare alla ricognizione dei dati, nonché all'elaborazione e all'approvazione degli atti richiesti dalla regolazione, l'Autorità è tempestivamente intervenuta con la delibera 12 marzo 2020, 59/2020/R/com, rinviando le scadenze più prossime e richiamando gli strumenti di tutela già previsti nell'attuale quadro regolatorio e applicabili anche nel contesto emergenziale, provvedendo nello specifico a:

- prorogare di due mesi i termini per la comunicazione all'Autorità delle informazioni e dei dati di qualità contrattuale riferiti al 2019¹, nonché la scadenza prevista per la conclusione della raccolta dati finalizzata alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica per gli anni 2018 e 2019² e, infine, il termine entro il quale trasmettere, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, il pertinente schema regolatorio recante la predisposizione tariffaria del SII per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 in osservanza dell'MTI-3³;

1 In dettaglio, si tratta dei termini di cui al comma 77.1 dell'allegato A alla delibera del 23 dicembre 2015, 655/2015/R/Idr, recante la Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSI).

2 Si tratta del termine perentorio di cui al punto 2 della delibera del 18 febbraio 2020, 46/2020/R/Idr, relativamente alle valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica, introdotto dal titolo 7 dell'allegato A alla delibera del 27 dicembre 2017, 917/2017/R/Idr (Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - RQTI); tale termine, inizialmente posticipato di due mesi al 17 giugno 2020, è stato poi ulteriormente d'importo al 17 luglio 2020 dalla delibera 23 giugno 2020, 235/2020/R/Idr, sulla base di quanto prospettato nel documento per la consultazione 26 maggio 2020, 187/2020/R/Idr, e alla luce delle osservazioni ricevute (si veda, nel presente Capitolo 5, il successivo paragrafo "Strumenti per la gestione del servizio idrico nella fase emergenziale").

3 Si tratta del termine di cui al comma 5.3 della delibera del 27 dicembre 2019, 580/2019/R/Idr, di approvazione del Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3); tale termine, inizialmente posticipato di due mesi al 30 giugno 2020, è stato poi ulteriormente d'importo al 31 luglio 2020 dalla già citata delibera 235/2020/R/Idr.

REGOLAZIONE NEL SERVIZIO IDRICO • Settoriale

- chiarire come l'eventuale mancato rispetto di standard di qualità contrattuale connesso all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possa essere ricondotto alle "cause di forza maggiore", con i conseguenti effetti per il gestore in termini di esclusione dall'obbligo di corresponsione dell'indennizzo automatico relativamente agli standard specifici previsti per il SII⁴, nonché ribadire quanto già previsto, nell'ambito della regolazione della qualità tecnica, in relazione alla disciplina generale delle deroghe – in caso di circostanze eccezionali come quelle determinatesi con il diffondersi dell'epidemia di Covid-19 – dalle disposizioni concernenti gli indennizzi automatici e il meccanismo incentivante di qualità tecnica⁵.

Interventi per la mitigazione delle situazioni di potenziale criticità per gli utenti finali

Nella straordinaria situazione emergenziale provocata dal diffondersi del Covid-19, inizialmente limitata ad alcuni Comuni della Provincia di Lodi (segnatamente Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini) e al Comune di Vo' (Padova)⁶, l'Autorità, con la delibera 17 marzo 2020, 75/2020/R/com, è intervenuta disponendo, in attuazione delle previsioni recate dal DL 2 marzo 2020, n. 9, tra le misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica, la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture idriche emesse o da emettere, nonché la conseguente rateizzazione automatica degli importi i cui termini di pagamento fossero stati sospesi (senza applicazione di interessi), anche disciplinando le condizioni a cui gli operatori – in un'ottica di sostenibilità finanziaria – avrebbero potuto richiedere un anticipo alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) su tali importi.

Alla luce della repentina estensione all'intero territorio nazionale delle necessarie stringenti misure di prevenzione e contenimento della diffusione dell'epidemia, attuata con il DPCM 9 marzo 2020, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, connessi, tra l'altro, al rispetto delle misure igienico-sanitarie previste dalle autorità competenti in relazione all'emergenza, con la delibera 12 marzo 2020, 60/2020/R/com⁷, l'Autorità ha adottato in via d'urgenza specifiche misure volte, tra l'altro, a impedire o attenuare situazioni di disagio e di potenziale criticità per gli utenti finali, in seguito alla possibile applicazione delle procedure di sospensione della fornitura, nei casi di inadempimento agli obblighi di pagamento. In particolare, l'Autorità è intervenuta:

- disponendo la temporanea sospensione delle predette procedure nel periodo compreso tra il 10 marzo e il 3 maggio 2020 (17 maggio 2020 per le utenze a uso domestico⁸), prevedendo al contempo l'obbligo di riattivazione delle forniture di acqua eventualmente sospese (o limitate/disattivate) dal 10 marzo 2020;
- stabilendo, al termine di tale periodo, con riferimento alle procedure di sospensione/limitazione/disattivazione della fornitura⁹, la reiterazione di tutte le comunicazioni previste, e disponendo, conseguentemente, che le comunicazioni di sollecito di pagamento o di costituzione in mora eventualmente inviate nel periodo

4 Il riferimento è al comma 71.1, lett. a), della RGSII.

5 Nello specifico, si fa riferimento a quanto previsto dai commi 5.2, lett. b), e 5.4 della delibera 27 dicembre 2017, 917/2017/R/ldr.

6 Come da elenco riportato nell'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020.

7 Come integrata e modificata prima con le delibere 2 aprile 2020, 117/2020/R/com, e 13 aprile 2020, 124/2020/R/com, e, da ultimo, con la delibera 30 aprile 2020, 148/2020/R/com, tenuto conto dei contributi ricevuti dai vari stakeholder.

8 Come individuata ai sensi dei commi 2.1 e 2.2 dell'allegato A della delibera 28 settembre 2017, 665/2017/R/ldr (Testo integrato corrispettivi servizi idrici – TICS).

9 Tali procedure sono disciplinate nell'allegato A alla delibera 16 luglio 2019, 311/2019/R/ldr (Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato – REMSI).

CAPITOLO 5

considerato non producessero effetti, consentendo all'utente di richiedere al gestore un piano di rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora senza applicazione di interessi definendo le condizioni di accoglimento¹⁰;

- prevedendo, in aggiunta, ulteriori misure di sostegno rivolte specificatamente alle utenze non domestiche¹¹ potenzialmente esposte a una particolare situazione di sofferenza economico-finanziaria, estendendo il periodo temporale di riferimento per la richiesta di rateizzazione del pagamento delle fatture al 31 maggio 2020, fatta salva la verifica di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del gestore da parte del pertinente ente di governo dell'ambito.

Strumenti per la gestione del servizio idrico nella fase emergenziale

A seguito del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e al fine di valutare le necessarie misure di mitigazione dei relativi effetti, preservando gli imprescindibili profili di tutela dell'utenza e le caratteristiche industriali del settore idrico, l'Autorità ha ritenuto necessario effettuare ulteriori verifiche e approfondimenti, richiedendo a tutti i soggetti informazioni utili a delineare gli opportuni elementi di flessibilità nell'assetto di regole sviluppato negli anni, e procedendo quindi a individuare taluni adeguamenti a integrazione e completamento del quadro di regolazione del settore.

Monitoraggio delle difficoltà operative emergenti

L'Autorità, con la delibera 13 aprile 2020, 125/2020/R/Idr, ha avviato una richiesta di informazioni rivolta agli EGA e ai gestori del SII per l'acquisizione degli elementi necessari alla definizione delle ulteriori misure idonee a garantire, anche nella straordinaria situazione contingente, gli adeguati livelli di sicurezza della fornitura e di qualità dei servizi idrici, l'equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, in una logica di sistema e attraverso un processo ordinato e affidabile di recepimento degli adempimenti regolatori. In particolare, l'Autorità ha richiesto contributi in merito:

- alle eventuali attività gestionali maggiormente colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento dell'epidemia, allo scopo di acquisire elementi per una corretta valutazione dei possibili effetti in termini di mantenimento o miglioramento dei livelli di qualità;
- a possibili significativi scostamenti nella domanda di servizi, nonché agli eventuali oneri aggiuntivi, anche aventi finalità sociale, qualora le modalità previste dalla regolazione vigente fossero ritenute non pienamente efficaci alla loro copertura, precisandone incidenza e tipologia;
- alle possibili criticità connesse alle attività di fatturazione, indicando elementi utili a valutarne le ricadute in termini di previsioni di incasso, nonché segnalando eventuali categorie di utenti maggiormente meritevoli di tutela.

¹⁰ In risposta alla richiesta di informazioni, sono stati trasmessi contributi da parte di numerosi gestori del servizio e loro associazioni, nonché di EGA, singolarmente e per il tramite della realtà associativa maggiormente rappresentativa.

¹¹ Nel dettaglio, l'interruzione dell'attività di ricerca delle perdite e il rallentamento dei cantieri per l'ammodernamento della rete, l'allungamento dei tempi di riscontro per le analisi di potabilità dell'acqua (che ha compromesso l'efficacia degli interventi correttivi), il rallentamento delle operazioni di adeguamento e controllo degli scaricatori di piena, criticità operative e gestionali nel conferimento dei fanghi da depurazione presso i destinatari contrattualizzati (con conseguente deviazione della destinazione dei fanghi presso le discariche), il rallentamento dei lavori volti al potenziamento e all'adeguamento dei depuratori.